



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Roma vedi intestazione digitale

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 20.25/2019

A

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per Crescita sostenibile e la qualità dello
sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

Società ERG Wind 4 S.r.l.
ergwind4@legalmail.it

Oggetto [ID_VIP:4849] **MOTTA MONTECORVINO - VOLTURARA APPULA (FG):** Progetto di potenziamento del parco eolico di Motta Montecorvino - Volturara Appula, consistente nello smantellamento di 18 aerogeneratori esistenti e nella realizzazione di 9 nuovi aerogeneratori per una potenza complessiva di 42 MW.

Procedura riferita all'art.23 del Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: Società ERG Wind 4 S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale ABAP

E po

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero della transizione ecologica
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale –
VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio
sezione autorizzazioni ambientali
servizio VIA e VInC
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Al Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le
province di Barletta, Andria, Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it



VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019.

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito in legge 22 aprile 2021, n.55, che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).



VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, Co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanea ha collaborato con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informata digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."(Rev.4 del 03.12.2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

PREMESSO che la Società ERG Wind 4 S.r.l. con nota del 01.08.2021 acquisita in pari data dall'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. n. DVA/21809, ha presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D.lgs. n.104/2017, relativa al progetto di un impianto eolico denominato *Progetto di potenziamento del parco eolico di Motta Montecorvino - Volturara Appula, consistente nello smantellamento di 18 aerogeneratori esistenti e nella realizzazione di 9 nuovi aerogeneratori per una potenza complessiva di 42 MW.*




Figura n. 1 – Localizzazione dell'intervento, (sito web del MiTE, <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/7190>)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

PREMESSO che l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.R.U. 22763 del 10.09.2019 ha provveduto a comunicare contemporaneamente la procedibilità dell'istanza e, quindi, l'avvenuta pubblicazione (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D. Lgs. 152/2006) nel proprio sito *web* della documentazione trasmessa con la suddetta istanza.

PREMESSO che questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot.n. 25561 del 18.09.2019 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente di comunicare l'eventuale carenza di documentazione della proposta progettuale e le proprie valutazioni in merito all'intervento di cui trattasi; richiesta che è stata successivamente rinnovata con nota prot. n. 34951 del 27.11.2019.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 10120 del 03.12.2019 (agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. 36552 del 09.12.2019) la Soprintendenza competente ha trasmesso a questa Direzione generale la propria richiesta di documentazione integrativa.

CONSIDERATO che questa Direzione generale, nelle more della convocazione della riunione tecnica istruttoria, con nota prot.n. 5149 del 10.02.2020 ha chiesto all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di voler richiedere la documentazione integrativa alla Società proponente.

CONSIDERATO che l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot.n. 37039 del 21.05.2020 ha comunicato alla Commissione tecnica di Verifica dell'Impatto ambientale (CTVA) di voler includere nell'eventuale propria richiesta di integrazioni anche la richiesta di integrazioni di questa Direzione generale di cui al punto precedente.

CONSIDERATO che alla comunicazione di cui al punto precedente non risulta, agli atti di questa Direzione generale, essere stato dato seguito.

CONSIDERATO che in data 26.03.2021, la Società proponente, ha trasmesso documentazione integrativa volontariamente facendo seguito a quanto richiesto da questa Direzione generale con nota prot.n. 5149 del 10.02.2020.

CONSIDERATO che, a valle della trasmissione delle integrazioni di cui al punto precedente questa Direzione generale con nota prot. n. 10352 del 29.03.2021 ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza competente.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 3904 del 04.05.2021 (agli atti di questo ufficio con nota prot. n. 15100 del 05.05.2021, la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché tutta la documentazione pubblicata e le integrazioni trasmesse, ha espresso il seguente parere che si riporta integralmente:

«Si riscontra la nota di codesto Servizio V prot. 10352-P del 29.03.2021, acquisita in pari data nostro prot. 2667, per fornire il parere di competenza di questa Soprintendenza.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'impianto esistente è stato acquisito dalla ERG WIND 4 tramite la fusione per incorporazione della IVPC 4 S.r.l. del primo proprietario e costruttore dell'impianto.

Il parco eolico in esercizio è costituito da n. 25 aerogeneratori tralicciati tipo Vestas V-47 della potenza nominale di 0,60 MW ciascuno, aventi una potenza totale di circa 15 MW distribuite tra i comuni di Motta Montecorvino (18 aerogeneratori), località Serra Defenza, e Volturara Appula (7 aerogeneratori), località Piano Santa Lucia.

L'impianto è stato autorizzato nel 1999 dai due comuni in cui ricadono le turbine, in particolare con Concessione Edilizia n.4 del 20/04/1999 e n.7 del 30/09/1999 del comune di Motta Montecorvino e con Concessione Edilizia n.9 del 08/06/1999 e n.24 del 02/10/1999 del comune di Volturara Appula.

L'aerogeneratore esistente, di potenza nominale di 600 KW, è costituito essenzialmente da tre componenti principali: la torre tralicciata, la navicella e il rotore. La torre tralicciata presenta un'altezza all'asse del rotore di 50,00 m mentre il rotore ha un diametro pari a 47 m.



L'intervento progettuale prevede la rimozione dei n. 18 aerogeneratori installati nel territorio di Motta Montecorvino e l'istallazione, nella stessa area d'impianto, di n. 9 aerogeneratori di nuova generazione della potenza massima di 4,2 MW e delle opere elettriche di adeguamento delle esistenti linee MT del cavidotto esterno di connessione alla sottostazione elettrica ubicata nel comune di Volturara Appula (FG), alla quale è connesso l'attuale impianto eolico. L'impianto eolico oggetto dell'intervento di potenziamento è costituito da 9 turbine con diametro massimo del rotore di 117 m e altezza massima al *tip* di 180 m.

Anche la sottostazione esistente sarà oggetto di adeguamento alla nuova potenza dell'impianto.

Si precisa che gli aerogeneratori ricadenti nel territorio comunale di Volturara Appula non sono oggetto di intervento.

Pertanto, la potenza complessiva dell'impianto sarà di 42,00 MW, così costituito:

- N. 9 nuovi aerogeneratori della potenza di 4,2 MW da ubicare nel comune di Motta Montecorvino;
- N. 7 aerogeneratori (esistenti) della potenza di 0,600 MW ubicati nel comune di Volturara Appula.

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto vanno valutati nell'ambito di un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che, nel caso specifico, risulta di 9 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b).

La presente istruttoria è redatta secondo quanto previsto dalla seguente normativa: Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010); Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi DGR 2122 del 23/10/2012; tenendo conto quanto previsto dagli Obiettivi di qualità e dallo Scenario Strategico delle Schede d'Ambito "Ambito/2 Monti Dauni" e "Ambito/3 Il Tavoliere" del Piano Paesaggistico (PPTR) e le Figure territoriali "Monti Dauni Settentrionali", "Lucera e le serre dei Monti Dauni" e "La media valle del Fortore" che interessano l'area vasta e Linee guida impianti FER del PPTR (Elab. 4.4.1 parte 1 e 2), infine, per le valutazioni in ordine agli aspetti archeologici, la Parte II del Codice dei BB.CC.

L'analisi dell'area vasta condotta secondo i criteri previsti dalle Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, Decreto MIBAC MATTM del 10.9.2010 (di seguito definite Linee Guida MiBACT-2010), tenendo conto della visibilità dell'impianto e del suo impatto con i caratteri specifici del contesto paesaggistico coinvolto, ha evidenziato che l'area di ubicazione del progetto in esame è interessata dalla presenza di Beni Paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 142 D.lgs n.42/2004, come di seguito specificato:

- "Fiumi torrenti e corsi d'acqua" - art. 142, c. 1, lett. c) - Fiumara Motta Montecorvino e Torrente Capacchione;
- "Boschi e foreste" - art. 142, c. 1, lett. g);
- "Zone umide Ramsar" - art. 142, c. 1, lett. i).

Per quanto attiene all'interferenza dell'impianto proposto con gli Ulteriori Contesti Paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 143 c.1, lett. e) del D.lgs n.42/2004 e dal vigente PPTR della Regione Puglia, nell'area di intervento si segnalano i seguenti provvedimenti di tutela:

- Componenti idrologiche: Aree soggette a vincolo idrogeologico (si applicano Indirizzi e Direttive degli artt. 43 e 44 delle NTA del PPTR);
- Componenti geomorfologiche: Versanti (si applicano le Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 53 delle NTA del PPTR);
- Componenti botanico-vegetazionali: Aree di rispetto dei boschi, prati e pascoli naturali, formazioni arbustive in evoluzione naturale (si applicano le Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui agli artt. 63 e 66 delle NTA del PPTR);



- Componenti culturali e insediative: Siti storico culturali e relativa area di rispetto (Torre e resti della Cattedrale di Montecorvino nel territorio comunale di Volturino, tutelata ai sensi del DDR 16/12/2013 e relativa zona di rispetto D.M. 11/07/1984: si applicano le Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 81 e 82 delle NTA del PPTR;
- Componenti dei valori percettivi: Cono visuale della Torre di Montecorvino (si applicano le Misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR, fermo restando quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile).

Nell'analisi dell'impatto determinato dall'inserimento dell'impianto in valutazione in relazione alle componenti percettive è necessario evidenziare che il Comune di Volturino (FG) con Delibera di Consiglio Comunale n. 2/2019 e successiva n. 15/2020 ha adottato "L'adeguamento, del Piano Regolatore Generale del Comune di Volturino al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)" ha individuato il cono visuale "Torre di Montecorvino" (elaborato Elab C3b1 – "Componenti Valori Percettivi") con le relative norme di salvaguardia ai sensi dell'art. 88 "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi" delle NTA del PPTR.

Più dettagliatamente sono stati individuati il "cono visuale/alta visibilità" e il "cono visuale/media visibilità" il cui centro corrisponde con i resti della Torre di Montecorvino ed hanno rispettivamente un raggio di 3,0 e 4,0 km.

Come verificato dalla consultazione del *web-gis* Puglia, l'impianto in valutazione ricade nella sua totalità in area individuata come ulteriore contesto paesaggistico - cono visuale della Torre di Montecorvino.

Si evidenzia al riguardo che il PPTR ha individuato come UCP-Ulteriori contesti paesaggistici i "Coni visuali", così definiti all'art. 85 punto 4 delle NTA del PPTR, "*Consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia inerenti alla realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia, di cui alla seconda parte dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, sono considerate le tre fasce "A", "B" e "C" di intervisibilità così come individuate nella cartografia allegata all'elaborato 4.4.1.*"

Le Linee guida energie rinnovabili parte 2 stabiliscono in maniera inequivocabile, relativamente agli interventi ammissibili nei coni visuali, tre fasce di rispetto:

nella fascia A, di un raggio di km 4, sono ammissibili "*Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro*";

nella fascia B, tra i 4 e i 6 km, e sono ammissibili: "[...] *Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza massima pari a 60 kW; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza superiore a 60 kW e in numero massimo di 3*";

ed infine **nella fascia C** tra i 6 e 10 km, sono ammissibili: "[...] *Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza massima pari a 60 kW; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza superiore a 60 kW in numero massimo di 3.*

Alla luce di quanto sopra esposto, l'intervento risulta in contrasto con quanto prescritto dalle NTA del vigente PUG del Comune di Volturino come adeguato al PPTR.

In merito alle **valutazioni archeologiche** dell'impianto, si comunica che le aree direttamente interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004.



Si evidenzia al contempo che il territorio interessato dalle opere in progetto risulta attraversato da percorsi viari antichi noti in letteratura e riscontrati da foto interpretazione.

In particolare, tra i tracciati viari antichi noti da bibliografia e confermati o riscontrati ex novo dalle indagini relative alla fase prodromica del procedimento in merito alla valutazione di impatto archeologico, in interferenza diretta con le opere in progetto, si segnalano i seguenti:

- 1) in località Serra Defenza, in corrispondenza del cavidotto di collegamento con l'aerogeneratore n. 1, dell'aerogeneratore n. 3 e relativo cavidotto di collegamento e dell'aerogeneratore n. 4, è attestato il passaggio di probabili vie di comunicazione di età antica, testimoniate dalle anomalie da foto interpretazione n. 1 e n. 2 della Viarch e riscontrate anche nella cartografia storica, che, in età medievale, dovevano collegare una serie di nuclei fortificati sistemati nei punti logisticamente più adatti alla difesa;
- 2) nelle località Masseria Casale, Ronzo/Coppa S. Pietro e Passi Gaggiano, il cavidotto esterno risulta interferente con assi stradali antichi noti da bibliografia, come ad esempio la viabilità antica che collegava Motta Montecorvino a Monte Sambuco, e testimoniati dalle anomalie da foto interpretazione n. 3 e n. 4 della Viarch.

Infine, gli esiti delle suddette indagini hanno evidenziato in località Senza Capo/Casa Perna un'anomalia da foto interpretazione semicircolare (n. 5 della Viarch), probabilmente da ricondurre a un'area insediativa, cronologicamente non precisabile, distante circa 150 m dall'aerogeneratore n. 8.

Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco eolico in oggetto, prevedendo la realizzazione di n. 9 aerogeneratori di potenza complessiva di 42 MW di altezza complessiva pari a 180 metri contrasta con le richiamate Linee Guida Rinnovabili e con le NTA dello stesso Piano e risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico.

Questa Soprintendenza pertanto esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela».

CONSIDERATO che il **Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, dopo aver acquisito la nota prot. n. 3904 del 04.05.2021 della competente Soprintendenza ABAP, con nota prot. n. 18108 del 25.05.2021 ha formalizzato il proprio contributo istruttorio riportando quanto segue:

«Esaminata la documentazione di progetto, con particolare riguardo alle integrazioni archeologiche pubblicate sul sito del MiTE il 07.04.2021, lo Scrivente Servizio, in merito alle problematiche archeologiche, comunica quanto segue.

Benché le opere in progetto non insistano direttamente su aree sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica e che la Soprintendenza ha comunicato che non vi sono procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004, si evidenzia che, come anche riportato nella citata documentazione archeologica di progetto, le opere così come progettate intersecano tre diverse arterie viarie di età antica, segnalate in letteratura e riscontrate dall'analisi delle foto aeree.

Si riassumono di seguito tali interferenze, così come individuate nella citata documentazione e riportate nella nota della Soprintendenza.

Località Serra Defenza

Viabilità antica che in età medievale doveva collegare una serie di nuclei fortificati strategici, individuata sulla base dell'analisi di anomalie da foto interpretazione (n. 1 e 2 della Relazione di progetto) e della cartografia antica:

- Aerogeneratore n. 3 (interferenza diretta);
- Aerogeneratore n. 4 (interferenza diretta);
- Cavidotto di collegamento con l'Aerogeneratore n. 1 (interferenza diretta);
- Cavidotto di collegamento con l'Aerogeneratore n. 3 (interferenza diretta).

Località Masseria Casale, Ronzo/Coppa S. Pietro e Passi Gaggiano.



Assi viari antichi, fra i quali è possibile individuare la strada che collegava Motta Montecorvino a Monte Sambuco, noti da bibliografia e individuati sulla base dell'analisi di anomalie da foto interpretazione (n. 3 e 4 della Relazione di progetto)

- Cavidotto esterno (interferenza diretta).

Località Senza Capo/Casa Perna

Insedimento di età non precisabile evidenziato in un'anomalia da foto interpretazione semicircolare (n. 5 della Relazione di progetto)

- Aerogeneratore n. 8 (150 m).

A tale proposito si rammenta che l'esigua distanza che intercorre fra l'anomalia e l'aerogeneratore non può ritenersi sufficiente ad evitare di intaccare le stratigrafie conservate in subsidenza, considerata la natura degli insediamenti noti nel territorio, solitamente di vaste dimensioni.

Tutto ciò considerato si concorda con le valutazioni della Soprintendenza che, nel suo parere olistico, ritiene la costruzione del parco eolico in oggetto incompatibile con le esigenze della tutela».

CONSIDERATO che con nota prot.n. 18620 del 31.05.2021 questa Direzione generale ha comunicato alla Società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

CONSIDERATO che la Società proponente con pec del 10.06.2021 ha trasmesso le osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al punto precedente.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 20630 del 16.06.2021 questa Direzione generale ha chiesto alla Soprintendenza competente di voler trasmettere le proprie controdeduzioni alle osservazioni del proponente.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 8678 del 21.09.2021 la Soprintendenza competente ha trasmesso le proprie controdeduzioni che si trascrivono sotto integralmente:

« Si riscontra la nota di codesto Servizio V DG ABAP prot. 20630 del 16/06/2021, acquisita in data 17/06/2021 al prot. nr. 5621, fornendo il seguente contributo istruttorio, per gli aspetti di competenza, alle osservazioni prodotte dalla Società ERG WIND 4 S.r.l. ai sensi dell'art. 10-bis della legge n.241/90 e trasmesse tramite pec del 10/06/2021 (acquisite in pari data nr. prot. 5315) a seguito della comunicazione dei motivi ostativi dell'istanza di cui alla nota di codesta Direzione Generale prot. n. 18620 del 31/05/2021 (Ns. prot. n. 4962 del 03/06/2021).

Tali motivi ostativi, che scaturiscono soprattutto dal parere endoprocedimentale di questo Ufficio prot. n. 3904 del 04/05/2021, riguardano l'incompatibilità dell'intervento in esame con il le NTA del vigente PUG del Comune di Volturino, in fase di adeguamento al PPTR, per quanto riguarda un cono visuale centrato sul sito dell'antica Torre di Montecorvino sottoposta a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. n.42/2004 con DDR 16/12/2013 rispetto alla quale l'impianto eolico risulta in area contermine come determinata ai sensi del DM 10/09/2010.

Occorre tuttavia rilevare che il procedimento di adeguamento del suddetto PUG al PPTR ancora non risulta concluso e che durante la riunione del 18 maggio 2020 si è appurato che il cono ottico proposto, con le relative norme di attuazione, riguarda solamente il territorio comunale di Volturino con l'eliminazione della relativa campitura sulla Tavola C3b ricadente sui territori extracomunali. Infatti, la pubblicazione di tutti gli elaborati del PUG oggetto di adeguamento, compresa la Tav C3b che riportava l'intero cono visuale e che abbracciava completamente l'area di intervento dell'impianto in esame, ha indotto questa Soprintendenza ad evidenziare il contrasto con le nuove NTA comunali. Tale circostanza, pertanto, risultava essere preclusiva rispetto a qualsiasi ulteriore valutazione di tipo visivo percettiva.

In realtà l'individuazione del cono ottico, anche se da un punto di vista formale e amministrativo riguarda necessariamente solo il territorio del Comune di Volturino, per la particolare morfologia dei luoghi, la Torre di Montecorvino, insieme agli adiacenti resti di un'antica abbazia medievale con ruderi ancora affioranti, è situata sulla



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

parte sommitale di una piccola collina, che si erge, in modo distinto e separato, dal resto del sistema collinare della Daunia con i centri urbani arroccati di Volturino, Motta Montecorvino e Pietramontecorvino.

La Torre di Montecorvino, per essere sottoposta altimetricamente ai detti centri urbani, risulta in posizione di reciproca visibilità dagli stessi. Addirittura il particolare nucleo medioevale del centro urbano di Pietra Montecorvino con la Torre del 1200, di proprietà comunale e sottoposta a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con Dec. del 21/07/1987, (rispetto alla quale l'impianto eolico risulta in aree contermini come determinata ai sensi del DM 10/09/2010), costituisce sicuramente un sistema di comunicazione visiva tra gli insediamenti di altura e quelli vallivi.

Tutti questi centri costituiscono un antico sistema insediativo basato sul controllo dalle colline della Daunia verso il Tavoliere, tra loro collegati anche da una rete di percorsi secondari che dipartiva dal Tratturo Lucera Castel di Sangro, anch'esso sottoposto a tutela ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004, che attraversa il territorio di Motta Montecorvino, ed in prossimità dello storico tracciato della Strada Statale SS17, dal quale è possibile traguardare non solo dalle colline della Daunia ma anche dalla Torre di Montecorvino. Questa trama di intervisibilità della rete viaria è stata individuata anche dal PPTR sia con strade classificate panoramiche(SS.17, SP 134, SP.1,SP.4,SP.5) che a valenza paesaggistica(SP 135).

Gli aspetti sopradescritti, pertanto, concorrono a determinare e ad individuare il cono visuale della Torre di Montecorvino e tale cono visivo, con molta probabilità, verrà esteso anche ai territori comunali di Pietra Montecorvino e Motta Montecorvino non appena questi due comuni procederanno all'adeguamento al PPTR dei propri strumenti urbanistici al fine di salvaguardare l'integrità della reciproca visibilità che si è conservata dal medioevo ad oggi, tenuto conto che lo scenario strategico descritto nella scheda C2 Ambito Monti Dauni del PPTR ha di "... salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale".

Tanto premesso, si rileva che la ditta nelle proprie osservazioni sostanzialmente evidenzia che:

- l'intervento in esame non è da considerarsi nuovo impianto eolico in quanto l'area di intervento è la medesima;
- il cono visuale della Torre di Montecorvino è privo di cogenza paesaggistica in quanto atto unilaterale del Comune di Volturino;
- presenza di ulteriori impianti eolici circostanti la Torre di Montecorvino;
- gli aerogeneratori attuali ormai sono stati visivamente assorbiti nel paesaggio.

Di contro, è necessario osservare, che benché il progetto preveda l'eliminazione di 18 aerogeneratori tralicciati di altezza 70 m circa disposti lungo una linea di sottocrinale che divide i territori comunali di Motta Montecorvino e Pietra Montecorvino, il repowering proposto è costituito da torri 9 torri di 180 m, due delle quali (nn. 8 e 9) dislocate al di fuori del detto crinale con la conseguente modifica del profilo morfologico del versante dovuta alla realizzazione delle piazzole. Addirittura **l'installazione dell'aerogeneratore n.8, ricadente nell'area Ulteriore contesto paesaggistico (UCP) Versanti del PPTR, e risulta in contrasto con quanto statuito dall'art. 53 delle NTA del PPTR che non permette l'alterazione dell'assetto morfologico generale del versante.**

Né le caratteristiche degli aerogeneratori sono tali da poter sfruttare le piazzole e le fondazione delle torri tralicciate, bensì occorrerà realizzare nuove fondazioni su pali, allargamenti delle attuali piazzole, realizzazione di nuove piazzole e strade di servizio con conseguenti ulteriori sbancamenti.

Sia dal punto di vista realizzativo, che percettivo, pertanto, l'impianto andrà a modificare il contesto paesaggistico attuale per le evidenti modifiche morfologiche e per l'aumento dell'altezza delle torri di circa 2,5 volte.

È evidente che se le torri tralicciate per la loro non eccessiva altezza e per la loro trasparenza non si oppongono in modo massivo all'interruzione dei rapporti visuali sopradescritti, l'inserimento di 9 torri di 180 m, da un punto di vista visivo e



percettivo, invece, interrompe ed altera decisamente i rapporti visuali con il sistema beni culturali turriti e il resto del contesto territoriale. Le nuove torri, pur ricadendo all'esterno della linea di visuale tra la Torre di Montecorvino e quella di Pietra Montecorvino, determinano sicuramente una diversa percezione dei crinali, creando il cosiddetto effetto "cancellata". Infatti proprio dalla torre medioevale di Pietra Montecorvino (aperta al pubblico) si osserverebbe il crinale della Serra Defenza costellato di torri alte 180, ossia 2,5 volte di quelle attuali.

Lo stesso effetto visivo, forse ancora più marcato, si genererebbe dalla Via al Belvedere (piazza con punto panoramico), nel centro urbano di Motta Montecorvino verso il Tavoliere, con accentuazione dell'effetto cumulo delle nuove torri che verrebbero visualizzate in sovrapposizione a quelle sullo sfondo. Anche dai belvederi e giardini pubblici di Volturino (via dell'Ariella, strade di contorno al centro abitato) il crinale della Serra Defenza verrebbe scandito dalle nuove torri in sovrapposizione verso valle al resto del Tavoliere.

Viceversa le visuali che si aprono dalla Torre di Montecorvino, o dal Tratturo Lucera Castel di Sangro, restituirebbero all'interno dei rispettivi coni visivi, le nuove torri in sovrapposizione allo *skyline* delle colline della Daunia segnato da territori sottoposti a tutela ex lege ai sensi dell'art. 142 c.1 per la presenza di estesi boschi.

In questo ambito paesaggistico, inoltre la presenza della SS 17, permette di cogliere anche delle visuali dinamiche che restituiscono gli attuali aerogeneratori tralicciati che già modificano la percezione del crinale della Serra Defenza.

E' da rilevare, inoltre, che da tutti i punti di visuale sopra riportati, sia statici che dinamici, si coglie la presenza di innumerevoli parchi eolici già realizzati ai quali si sovrappongono le torri tralicciate in dismissione generando comunque un effetto cumulo già presente la cui interferenza paesaggistica è funzione della distanza di sovrapposizione tra gli impianti stessi. E' ovvio quindi che la realizzazione delle nuove torri non porta ad un nuovo effetto cumulo, bensì ad una accentuazione dello stesso in virtù dell'altezza più che raddoppiata delle torri anche se diradate.

Tutte le soprariportate valutazioni e controdeduzioni sono state formulate anche sulla base delle norme d'uso riportate nella Scheda C2 Ambito Monti Dauni del PPTR in special modo per la sezione A.3.3. Componenti visivo percettive, non prese in debita considerazione dalla ditta. Infatti, tra gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale individuati dallo scenario strategico del PPTR vi è quello di "*Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata*", tra i cui indirizzi dettati è previsto di "*salvaguardare e valorizzare lo skyline dei Monti Dauni, quale elemento caratterizzante l'identità regionale ed ambito. Salvaguardare e valorizzare, inoltre, gli altri orizzonti persistenti dell'ambito ..*", a cui corrispondono le direttive che " - individuano cartograficamente ulteriori orizzonti persistenti che rappresentano riferimenti visivi significativi nell'attraversamento dei paesaggi dell'ambito al fine di garantirne la tutela;- impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscono con i quadri delle visuali panoramiche; impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali, turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetici) che compromettano o alterino il profilo e la struttura del costone dauno ..."

La ditta, invece, sostiene a più riprese che il diradamento degli aerogeneratori e la maggiore altezza dei nuovi aerogeneratori, non sono tali da alterare la figura territoriale dei Monti Dauni (individuata quale invariante paesaggistica dal PPTR nella Scheda B2), quando invece nella Scheda A2 dell'ambito uno dei fattori di criticità, per quanto riguarda l'alterazione paesaggistica è dovuto proprio alla " ... *diffusione di pale eoliche nel territorio agricolo, senza alcuna programmazione ed attenzione per i valori paesaggistici dell'area, [che] produce un forte impatto visivo e paesaggistico...*".

In merito alle valutazioni archeologiche dell'impianto e alle osservazioni presentate da codesta Società, si comunica quanto segue.

In riferimento al rapporto tra l'impianto e le anomalie da fotointerpretazione segnalate, riferibili per lo più a tracce relative alla viabilità e, in un caso, a probabili insediamenti antichi cronologicamente non precisabili, in particolare



proprio il riscontro dell'anomalia n. 4 confermerebbe l'esistenza del tracciato viario noto da bibliografia e ipotizzato dall'Alvisi. Per quanto concerne invece l'anomalia n. 5, anche se la stessa non risulta direttamente interferente con l'aerogeneratore n. 8 in progetto, le esigue distanze tra questi, oscillanti tra i 150 e i 250 m, confermano le perplessità già espresse da questo Ufficio circa la compromissione degli stessi siti in quanto le aree insediative, dall'età preistorica a quella medievale, potrebbero presentare, come di consueto, fossati concentrici o diverse unità abitative e produttive estese anche per centinaia di metri. Quindi le distanze dell'anomalia segnalata all'interno del parere dall'impianto in progetto non sono da considerarsi come fattore discriminante.

Le indagini relative alla fase prodromica del procedimento e la relativa documentazione derivante, correttamente prodotta dalla proponente, consistendo nella verifica del rischio archeologico anche attraverso l'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, non consentono sempre un puntuale riscontro con quanto noto da bibliografia e da archivio, soprattutto in riferimento ai tracciati viari antichi, visibili attraverso la lettura aerofotografica ma difficilmente riscontrabili da ricognizione anche in condizioni di visibilità ottimale. Indagini dirette atte alla verifica puntuale dei possibili tracciati viari antichi segnalati potrebbero essere riconducibili all'esecuzione di indagini archeologiche preventive, diversamente da quanto sostenuto dalla proponente circa una loro ampia effettuazione nell'ambito della valutazione del rischio archeologico.

Ciò nonostante, la possibilità di effettuare verifiche preventive ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 o di attivare la sorveglianza archeologica continuativa, prospettata dalla proponente all'interno delle osservazioni, non può essere considerata come soluzione risolutiva della problematica archeologica. Infatti, bisogna tenere sempre presente che lo scavo archeologico è un'operazione irreversibile e distruttiva, in quanto elimina i depositi archeologici e i contesti stratigrafici. La sorveglianza archeologica non sempre garantisce la mancata distruzione o danneggiamento delle evidenze archeologiche conservate in subsidenza. Nel caso dell'archeologia preventiva poi le indagini, essendo condizionate dalla realizzazione delle opere e non finalizzate alla ricerca, risultano fortemente limitate da considerazioni economiche e non scientifiche e, sovente, i contesti restano solo parzialmente indagati e fortemente penalizzati dalla vicinanza delle opere costruite.

Per quanto sopra espresso, si conferma la valutazione negativa alla realizzazione dell'impianto in esame risultando incompatibile con le esigenze di tutela paesaggistica e pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico».

CONSIDERATO che il Servizio II di questa Direzione generale ha trasmesso il proprio contributo istruttorio con nota prot.n.32078 del 27.09.2021 che si riporta integralmente:

«Si fa seguito alla nota prot. 20630 del 16.06.2021, con la quale codesto Servizio V richiede agli uffici competenti di valutare le osservazioni formulate dalla ERG Wind 4 S.r.l. trasmesse con PEC del 10.06.2021 a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'approvazione del progetto in epigrafe effettuata con nota prot. n. 18620 del 31.05.2021, nonché alla nota prot. 8678 del 21.09.2021 con la quale la SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito "Soprintendenza") ha trasmesso le proprie controdeduzioni.

Esaminato analiticamente il documento recante le Osservazioni del Proponente per quanto di stretta competenza dello scrivente Servizio II, considerato quanto comunicato nella citata nota dalla Soprintendenza, nel concordare con quanto da questa rappresentato, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

La citazione della Proposta di Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima - PNIEC in relazione alla opportunità di promuovere il repowering, riporta fra gli effetti benefici di tale pratica il fatto che "consentirà anche di limitare l'impatto sul consumo del suolo".

A tale proposito bisogna rimarcare che il progetto in esame non prevede l'utilizzo dei medesimi suoli impiegati nel progetto originale proprio per quelle opere, come le fondazioni delle torri e le piazzole di servizio, che interferiscono in modo particolarmente impattante sul patrimonio archeologico conservato in subsidenza.



Deve inoltre essere tenuta in considerazione la particolare natura delle opere in questione che interferiscono, benché “puntualmente” su vasti territori, causando una distruzione dei depositi archeologici “a macchia di leopardo” con impatti su diversi contesti, cosa che spesso impedisce una corretta lettura del palinsesto archeologico, specie in aree, come quella interessata dal progetto in questione, particolarmente ricche di storia e fino ad ora pressoché indisturbate.

In merito alle interferenze con percorsi viari antichi, la Proponente obietta che “questi ultimi al momento siano ipotizzati esclusivamente attraverso lettura aerofotografica e mai verificati mediante indagini dirette, indagini che peraltro ampiamente sono state effettuate dal Proponente nell’ambito della valutazione del rischio archeologico (cd. VIARCH) ed i cui esiti sono stati trasmessi all’Amministrazione proprio per valutare tutte le possibili ed eventuali azioni di monitoraggio e prevenzione durante la fase di realizzazione del progetto.”

A tale proposito è indispensabile sottolineare come la fotointerpretazione si basi sulla lettura di tracce di elementi presenti nel sottosuolo - dovute ad esempio a differenti colorazioni causate dalla diversa capacità di trattenere l’umidità - tracce che, per loro natura, sono troppo labili per essere riconosciute attraverso la semplice ricognizione dei luoghi, a differenza di quanto sembra affermare la Proponente.

Risulta inoltre totalmente errata l’interpretazione resa riguardo la procedura prevista dall’articolo 25 del Codice appalti: tale articolo deve infatti essere letto in relazione a quanto disposto dall’articolo 23, che prevede che il progetto di fattibilità sia “redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell’interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica.”

Di conseguenza è inesatto pensare che per l’emissione del parere relativo alla compatibilità archeologica delle opere sia sufficiente la redazione della documentazione prevista al comma 1 del citato articolo 25: qualora la Soprintendenza ritenga il progetto potenzialmente approvabile con prescrizioni, infatti, attiva la procedura di Verifica preventiva dell’interesse archeologico descritta ai commi 8 e ss. e rende il proprio motivato parere sulla base della relazione finale, redatta sulla base degli esiti delle indagini dirette effettuate.

Risulta altresì ovvio, considerato il carattere olistico del parere espresso dagli uffici del MiC, che nel caso in cui le criticità riscontrate relative agli aspetti paesaggistici, architettonici e archeologici siano tali da non consentire una valutazione positiva della localizzazione delle opere, l’attivazione della procedura di verifica preventiva non viene prescritta in quanto costituirebbe un inutile aggravio per le Società proponenti.

Inoltre, come correttamente evidenziato nel parere della Soprintendenza, le indagini archeologiche effettuate nell’ambito delle procedure di archeologia preventiva costituiscono in ogni caso un’operazione invasiva e irreversibile, distruggendo porzioni di stratigrafie senza che sia sempre possibile indagare completamente i contesti individuati.

Ancora più problematico risulta il ricorso a tecniche definite non invasive, quali ad esempio la TOC, per superare le interferenze con la viabilità antica: tali tecniche infatti non consentono di verificare in tempo utile la presenza di depositi archeologici e di conseguenza possono essere utilizzate solo in aree dove sono già note le quote di giacenza degli strati antropizzati.

Deve inoltre essere considerato che eventuali rinvenimenti richiedono notevoli investimenti statali in termini di finanziamenti e forza lavoro per i restauri, la conservazione, la valorizzazione e gestione di nuove aree archeologiche.

Infine riguardo l’affermazione della Proponente “l’assistenza archeologica continuativa durante le attività di scavo per la realizzazione delle opere in progetto ... consentirebbe la tutela e la conservazione delle eventuali evidenze archeologiche rinvenute al di sotto delle quote di campagna” si rammenta che il controllo in corso d’opera può essere definito “archeologia d’emergenza” in quanto non consente di adeguare il progetto agli elementi archeologici individuati e, di conseguenza, può essere utilizzato come ulteriore controllo solo nelle aree in cui i dati rinvenuti dalle indagini di archeologia preventiva non siano sufficienti ad escludere la presenza di depositi archeologici.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Tutto ciò considerato, lo scrivente Servizio nel concordare pienamente con le valutazioni della Soprintendenza riportate nel citato parere 8678/2021, conferma quanto già espresso con nota che le Osservazioni avanzate dalla Società proponente non siano sufficienti a modificare quanto espresso con nota prot. 18108 del 25.05.2021».

VISTA E ANALIZZATA tutta la documentazione presentata dal proponente e le successive integrazioni nonché le osservazioni del proponente alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

CONSIDERATI e condivisi il parere endoprocedimentale e le controdeduzioni alle Osservazioni di cui al punto precedente della Soprintendenza che qui si richiamano integralmente.

VISTO E CONSIDERATO il parere negativo di compatibilità ambientale della Regione Puglia espresso con deliberazione della Giunta regionale prott.n. 1166 del 14.07.2021, pubblicato sul sito internet del Mite dedicato al procedimento in oggetto.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere *ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.*

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio**, con specifico riguardo agli impianti eolici.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.*

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.**

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio.*

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.*



CONSIDERATO che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.*

CONSIDERATO che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio, è volta a *riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.*

VISTO il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici".*

VISTO il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e **ne delimitano i relativi ambiti.**

VISTO che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono **specifiche normative d'uso**, per le finalità del Codice sopra indicate e **attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.**

VISTO che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi dell'art.143 del citato D. Lgs 42/2004, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che il PPTR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. ha individuato 11 Ambiti Paesaggistici (suddivisi in diverse Figure Territoriali) e che per ciascun Ambito Paesaggistico il piano ha individuato uno **Scenario Strategico d'Ambito** e ha stabilito i relativi *Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale* e la *Normativa d'uso.*

CONSIDERATO che il **perseguimento degli obiettivi di qualità** è assicurato dalla **normativa d'uso** costituita da **indirizzi e direttive** specificamente individuati nella Sezione C2 delle Schede degli ambiti paesaggistici.

CONSIDERATO inoltre che ogni *Ambito* è stato diviso in diverse *Figure territoriali* e che per ogni Figura vengono individuate le *Trasformazioni in atto e le vulnerabilità*, stabilendo infine una *Sintesi delle invarianti strutturali* che ogni intervento è tenuto a rispettare.

VISTO il comma 1, lettera b2 dell'art.89 delle NTA del PPTR che stabilisce che tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a **procedura VIA** sono considerati interventi di *rilevante trasformazione del paesaggio.*

VISTO che i progetti di *rilevante trasformazione del paesaggio* di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, devono rispettare la **Normativa d'uso (indirizzi e direttive) di cui alla sezione C2 delle Schede d'Ambito.**

CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori) sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici"].



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori di progetto e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI **non interferisca con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali** come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR.

CONSIDERATO che l'intervento proposto deve essere effettuato nel rispetto dei relativi Obiettivi di qualità degli Ambiti paesaggistici interferiti così come dettato dal PPTR sezione C2- *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la *normativa d'uso* (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni ambito di paesaggio interessato.

CONSIDERATO che il progetto ricade entro i confini amministrativi della Regione Puglia, in provincia di Foggia, nei territori comunali di Motta Montecorvino e Volturata Appula, in località Serra Defenza.

CONSIDERATO che l'impianto esistente è stato acquisito dalla ERG WIND 4 tramite la fusione per incorporazione della IVPC 4 Srl del primo proprietario e costruttore dell'impianto. Il parco eolico in esercizio è costituito da n. 25 aerogeneratori tralicciati tipo Vestas V-47 della potenza nominale di 0,60 MW ciascuno, aventi una potenza totale di circa 15 MW distribuite tra i comuni di Motta Montecorvino (18 aerogeneratori), località Serra Defenza e Volturara Appula (7 aerogeneratori), località Piano Santa Lucia. L'impianto è stato autorizzato nel 1999 dai due comuni in cui ricadono le turbine, in particolare con Concessione Edilizia n.4 del 20/04/1999 e n.7 del 30/09/1999 del comune di Motta Montecorvino e con Concessione Edilizia n.9 del 08/06/1999 e n.24 del 02/10/1999 del comune di Volturara Appula.

CONSIDERATO che l'intervento progettuale prevede la rimozione di n. 18 aerogeneratori installati nel territorio di Motta Monte Corvino, della tipologia a torre tralicciata in acciaio (vedi elaborato DC19042D-C03 –Relazione dismissione impianto esistente) e l'installazione nella stessa area d'impianto di n. 9 aerogeneratori di nuova generazione della potenza massima di 4,2 MW e delle opere elettriche di adeguamento delle esistenti linee MT del cavidotto esterno di connessione alla sottostazione elettrica ubicata nel comune di Volturara Appula (FG), alla quale è connesso l'attuale impianto eolico.

CONSIDERATO che anche la sottostazione esistente sarà oggetto di adeguamento alla nuova potenza dell'impianto e che la Società proponente precisa che gli aerogeneratori ricadenti nel territorio comunale di Volturara Appula non sono oggetto di intervento.

Pertanto, la potenza complessiva dell'impianto sarà di 42,00 MW, così costituito:

- N. 9 nuovi aerogeneratori della potenza di 4,2 MW da ubicare nel comune di Motta Montecorvino;
- N. 7 aerogeneratori (esistenti) della potenza di 0,600 MW ubicati nel comune di Volturara Appula.

CONSIDERATO che l'area di progetto interessa una superficie di ingombro di circa 100 ettari, posta a nord del centro abitato di Motta Montecorvino (FG), ad una distanza minima di 1,4 km dal perimetro della città consolidata, e 1,6 km a sud da quello di Pietramontecorvino.

CONSIDERATO che l'intervento progetto prevede le seguenti opere:

- La dismissione degli aerogeneratori di Motta Montecorvino;
- La realizzazione del nuovo impianto.

CONSIDERATO che l'intervento di dismissione del parco eolico in esercizio prevede le seguenti opere:

- Lo smontaggio dei 18 aerogeneratori, della potenza di 600 kW, ubicati a quote comprese tra i 670 m e i 510 m. L'aerogeneratore è composto da tralicci, navicella e rotore, che verranno smontati per singola componente (la torre tralicciata presenta un'altezza all'asse del rotore di 50,00 m mentre il rotore ha un diametro pari a 47 m.);
- Lo smontaggio delle 18 cabine elettriche di trasformazione, posti alla base di ogni aerogeneratore;
- Adeguamento piazzole esistenti, per consentire l'installazione della gru e le operazioni di smontaggio;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- L'apertura dei cavidotti e la rimozione dei cavi elettrici. I cavidotti non riutilizzati dal nuovo impianto verranno richiusi; gli stessi se allocati sotto la viabilità, la stessa verrà ripristinata, se su terreno allora questo sarà rinaturalizzato;
- Rinaturalizzazione delle piazzole. Per le piazzole che non verranno utilizzate per il nuovo impianto si prevede la rimozione dello strato superficiale di materiale inerte e dello strato di stabilizzato, la demolizione del primo metro di fondazione, il successivo livellamento del terreno secondo l'originario andamento e la sistemazione a verde delle aree secondo le caratteristiche autoctone.

CONSIDERATO che il progetto di potenziamento prevede le seguenti opere:

- Installazione di 9 aerogeneratori, ubicati a quote comprese tra i 670 m e i 470m
- Installazione di 9 impianti elettrici di trasformazione, posti all'interno di ogni aerogeneratore per trasformare l'energia prodotta dalla pala;
- Riutilizzo elettrico dei tracciati dei cavidotti esistenti, per trasportare la corrente elettrica prodotta, dalle singole pale alla sottostazione, verrà utilizzata/adequata la struttura dei cavidotti esistenti nei quali saranno allocati i nuovi cavi;
- Realizzazione di nuovi cavidotti saranno previsti esclusivamente lungo i tratti di connessione tra l'aerogeneratore e la viabilità di servizio esistente.
- Realizzazione di nuove piste stradali per consentire il collegamento delle nuove piazzole alla viabilità esistente;
- Adeguamento impiantistico della Sottostazione di trasformazione (30kV MT/150kV AT) (ubicata nel territorio di Volturara Appula).

CONSIDERATO che gli aerogeneratori poggeranno su fondazioni dimensionate su platea di forma dodecagonale su pali, di diametro mt 19,00, la forma della platea è stata scelta in funzione del numero di pali che dovrà contenere. Al plinto sono attestate n. 12 pali del diametro di 120 cm e della lunghezza di 25 m.

CONSIDERATO che gli aerogeneratori saranno ad asse orizzontale, costituiti da un sistema tripala, con generatore di tipo asincrono o sincrono. L'aerogeneratore da utilizzare verrà scelto in fase di progettazione esecutiva dell'impianto, le dimensioni previste per l'aerogeneratore sono: diametro massimo del rotore 117 m, e altezza massima al *tip* di 180 m;

CONSIDERATO che gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico in oggetto devono pertanto essere valutati in relazione a un'area buffer pari 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che, nel caso specifico, risulta di 9,00 km (ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10.09.2010, allegato IV, paragrafo 3.1.lett. b).

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, l'impianto eolico proposto è localizzato nell'Ambito territoriale "Ambito 2 - Monti Dauni" (a confine con l'Ambito *Il Tavoliere*) e in particolare interessa la figura territoriale di "Monti dauni Settentrionali".

CONSIDERATO che l'Ambito 2 Monti dauni è rappresentato prevalentemente dalla dominante geomorfologica costituita dalla catena montuosa che racchiude la piana del Tavoliere e dalla dominante ambientale costituita dalle estese superfici boscate che ne ricoprono i rilievi. Poiché, al contrario dell'Altopiano del Gargano, la catena montuosa degrada nelle colline dell'Alto Tavoliere senza bruschi dislivelli, per la delimitazione dell'ambito è stata considerata la fascia altimetrica intorno ai 400 m slm lungo la quale è rilevabile un significativo aumento delle pendenze. Questa fascia rappresenta la linea di demarcazione tra i Monti Dauni e l'ambito limitrofo del Tavoliere sia da un punto di vista litologico (tra le argille dell'Alto Tavoliere e le Formazioni appenniniche), sia di uso del suolo (tra il seminativo prevalente della piana e il mosaico bosco/ pascolo appenninico), sia della struttura insediativa (al di sopra di questa fascia si sviluppano i mosaici periurbani dei piccoli centri appenninici che si affacciano sulla piana). A nord la delimitazione si spinge a quote più basse per comprendere la valle del Fortore che presenta caratteristiche tipicamente appenniniche. Il perimetro che delimita l'ambito segue, pertanto, a Nord, la linea di costa, ad Ovest, il confine



regionale, a Sud la viabilità interpodereale lungo l'Ofanto e, ad Est, la viabilità secondaria che si sviluppa lungo il versante appenninico all'altezza di 400 m slm. (cfr. PPTR elaborato 5.2, scheda d'ambito 2 Monti Dauni).

CONSIDERATO che per l'Ambito Territoriale 2 Monti Dauni il PPTR evidenzia tra le principali criticità la circostanza che:

- l'attuale diffusione degli impianti eolici ha determinato la quasi completa occupazione di tutti i crinali presenti determinando l'alterazione delle visuali panoramiche.
- L'impovertimento delle comunità e l'assenza di efficaci politiche in favore della montagna e dei centri minori hanno esposto, inoltre, le amministrazioni locali alla lusinga delle *royalties* erogate dalle imprese impegnate nella installazione di pale eoliche, la cui proliferazione è a lungo avvenuta senza alcuna programmazione ed attenzione per i valori paesaggistici dell'area.
- Unici elementi che mostrano la contemporaneità nelle campagne sono le macchine da lavoro e gli aerogeneratori: l'iniziale carattere di episodicità degli impianti eolici è stato sostituito da una maggiore estensione del fenomeno che si è imposto, contrapponendosi visibilmente ai caratteri originari del paesaggio montano e divenendo la minaccia emergente.
- Diffusione di impianti eolici: La diffusione di pale eoliche nel territorio agricolo, senza alcuna programmazione ed attenzione per i valori paesaggistici dell'area, produce un forte impatto visivo e paesaggistico [...] (cfr. PPTR, Sezione A - Descrizioni Strutturali di Sintesi).

VALUTATO che il progetto in questione accentua le criticità sopra esposte in quanto, benché riduca il numero di aerogeneratori presenti ne aumenta l'altezza di quelli di progetto e quindi il loro impatto anche visivo risulta maggiore, contribuendo oltremodo all'alterazione delle visuali panoramiche.

CONSIDERATO che il PPTR tra gli **Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale** annovera:

- la valorizzazione dell'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica;
- la valorizzazione del patrimonio identitario culturale insediativo;
- il riconoscimento e valorizzazione dei beni culturali come sistemi territoriali integrati;
- la promozione del recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco;
- la valorizzazione del patrimonio identitario culturale insediativo;
- il riconoscimento e valorizzazione dei beni culturali come sistemi territoriali integrati;
- la valorizzazione della struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
- la salvaguardia dei grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale;
- la salvaguardia dei punti panoramici e delle visuali panoramiche (bacini visuali, fulcri visivi);
- la riqualificazione e il recupero dell'uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi);
- la salvaguardia delle strade, delle ferrovie e dei percorsi panoramici e di interesse paesistico ambientale (cfr. PPTR, Ambito Monte Dauni, Sezione C).

CONSIDERATO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari *indirizzi* e *direttive* tra i quali si evidenziano:

a) indirizzi:

- conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura;
- valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agroambientali;
- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità;



- salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;
- salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito (cfr. PPTR, Ambito Monte Dauni, Sezione C).

b) direttive:

- promuovere la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniali;
- impedire le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- impedire le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano;
- valorizzare le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale;
- impedire modifiche allo stato dei luoghi che interferiscano con i con visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama;
- valorizzare le strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell'ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche (cfr. PPTR, Ambito Monte Dauni, Sezione C).

VALUTATO che il progetto proposto non rispetta la normativa d'uso sopra esposta stabilita dal PPTR in quanto non è volto alla conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale dei beni patrimoniali; non impedisce le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali; determina trasformazioni territoriali che interferiscono con i quadri delle visuali panoramiche e compromette le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano; compromette le visuali panoramiche non valorizzandole come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale; non impedisce le modifiche allo stato dei luoghi che interferiscano con i con visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama; non valorizzano le strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell'ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche; non conserva e valorizza l'edilizia e i manufatti rurali storici e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura; non valorizza i sistemi dei beni culturali nei contesti agroambientali; non salvaguarda né valorizza le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità; non salvaguarda né valorizza le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale; non salvaguarda né riqualifica né valorizza i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito.

VALUTATO quindi che il progetto proposto non persegue gli obiettivi di qualità del PPTR, bensì ne pregiudica il raggiungimento in quanto non è volto alla valorizzazione dell'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica; alla valorizzazione del patrimonio identitario culturale insediativo; al riconoscimento e valorizzazione dei beni culturali come sistemi territoriali integrati né alla promozione del recupero delle masserie,



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

27.09.2021

27.09.2021

dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco; alla valorizzazione del patrimonio identitario culturale insediativo; al riconoscimento e valorizzazione dei beni culturali come sistemi territoriali integrati; alla valorizzazione della struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia né è volto alla salvaguardia dei grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale; alla salvaguardia dei punti panoramici e delle visuali panoramiche (bacini visuali, fulcri visivi); alla riqualificazione e il recupero dell'uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi); alla salvaguardia delle strade, delle ferrovie e dei percorsi panoramici e di interesse paesistico ambientale.

VALUTATO quindi che il progetto non risulta in linea con gli obiettivi di qualità del PPTR e contrasta con la normativa d'uso dettata dalla Sezione C della Scheda d'ambito del PPTR.

CONSIDERATO che il progetto ricade nella Figura territoriale dei Monti Dauni settentrionali, e che questa figura afferisce (insieme alla figura territoriale di Lucera, dell'ambito del Tavoliere) al morfotipo territoriale 20, "Il sistema a ventaglio di Lucera", ovvero a quel sistema di strade a ventaglio lungo i versanti dei Monti Dauni nord occidentale che, partendo dalla cerniera di Lucera, interconnettono i centri collinari in posizione ribassata alla linea di crinale. Un crinale pressoché continuo separa la figura territoriale dal sistema della media valle del Fortore. La sua struttura è caratterizzata da valli poco incise e ampie, generate da torrenti a carattere prevalentemente stagionale, che si alternano a versanti allungati in direzione nord-ovest / sud-est, sui quali si attestano, in corrispondenza del crinale, gli insediamenti principali affacciati direttamente sulla grande piana del Tavoliere. A nord si accentrano i nuclei di Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, che definiscono per prossimità un sistema riconoscibile attestato sui crinali, mentre poco più a sud il sistema delle strade a ventaglio che si diparte da Lucera intercetta i centri di Pietra Montecorvino, Motta Montecorvino, Volturino, Alberona, Biccari, Faeto, Castelluccio Valmaggiore, rafforzandone le relazioni con le città del Tavoliere. In questa figura le estese coperture di seminativo del Tavoliere si frammentano salendo verso ovest mentre le aree boscate attraverso la struttura delle serre penetrano a est verso la piana (cfr. Figura territoriale 2.3/ I monti dauni settentrionali Sezione b.2.1.3 Descrizione strutturale della Figura territoriale).

CONSIDERATO che i processi di abbandono che coinvolgono i Monti Dauni hanno indebolito sia il rapporto di lunga durata che gli stessi centri mantenevano con l'immediato intorno (orti, frutteti, una netta separazione dei tessuti urbani densi dalla campagna di prossimità) sia con l'intorno più ampio (il mosaico di macchie boschive, seminativo). L'iniziale carattere di episodicità degli impianti eolici è stato sostituito da una maggiore estensione del fenomeno: proprio in questa figura, in posizione di quinta scenica rispetto al Tavoliere, gli impianti assumono un carattere immanente, contrapponendosi visibilmente alle invarianti territoriali di lungo periodo e divenendo una delle più rilevanti criticità (cfr. Sezione b 2.2.1 trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale).

CONSIDERATO che il Piano individua come Invarianti strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale):

- 1) Il sistema dei principali lineamenti è costituito da: il crinale della catena appenninica e dalla successione di contro-crinale che degradano verso il Tavoliere, elementi rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere.
- 2) Il sistema rado dell'edilizia rurale dei Monti Dauni.

CONSIDERATO che in relazione alla suddetta Invariante Strutturale di cui al punto 1) il PPTR individua come **Stato di conservazione e criticità**:

- l'alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici;
- localizzazioni sui versanti di impianti fotovoltaici e pale eoliche che rappresentano elementi di forte impatto paesaggistico.

CONSIDERATO che il PPTR individua tra le **Regole di riproducibilità** dell'invariante strutturale di cui al punto 1):



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- la salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini.

CONSIDERATO che in relazione alla suddetta Invariante Strutturale di cui al punto 2) il PPTR individua come **Stato di conservazione e criticità**:

- Alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui;
- Abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e degli spazi di pertinenza.

CONSIDERATO che il PPTR individua tra le **Regole di riproducibilità** dell'invariante strutturale di cui al punto 2):

- la salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici del sistema dell'edilizia rurale storica;
- nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi) (cfr. Sezione B.2.3.1 Sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale).

VALUTATO che il progetto non rispetta le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali stabilite dal PPTR.





Figura n.2 - Inquadrimento su IGM - punti di ripresa delle fotosimulazioni in Schede Masserie- n. DC19042D-V35.



LEGENDA



-  Aerogeneratori di progetto
-  Aerogeneratori esistenti (ERG) da dismettere
-  BP - Zone di interesse archeologico
-  UCP - Stratificazione storico insediativa: siti storico culturali
-  Fn. Punti di scatto integrativi - Viste panoramiche fotoinserimenti
-  Limite comunale

Figura n. 3 – vista dalla Torre e resti della Cattedrale di Montecorvino- L'insediamento fortificato di Montecorvino è posizionato sul pianoro sommitale di un rilievo collinare. L'insediamento è caratterizzato da tre poli di diversa funzione: l'area castrale, il polo religioso e l'abitato (cfr. elaborato denominato Schede Masserie - n. DC19042D-V35).


F10. Stato dei luoghi ante operam con 18 aerogeneratori



F10. Stato dei luoghi post operam con 9 aerogeneratori



Figura n. 4 – Foto simulazioni dal punto di presa n. 10 dalla Torre e resti della Cattedrale di Montecorvino- In particolare si evidenzia come anche se gli aerogeneratori vengono ridotti, l'impatto dei nuovi aerogeneratori sul patrimonio culturale, come in questo specifico caso risulta maggiore (cfr. elaborato denominato Schede Masserie - n. DC19042D-V35).



Torre e resti della Cattedrale di Montecorvino

Codice sito CBC: ARK0655

Toponimo: Torre e resti della Cattedrale di Montecorvino

Tipologia: Torre, Cattedrale, Castrum

Comune: Motta Montecorvino - FG

Funzione: Difensiva/ Militare - Abitativa / Residenziale - Sacra /culto

Periodo: Basso Medioevo (XI-XV secolo)

Conservazione: Conservato parzialmente; Danno grave

Evidenza: Strutture - Fonte: PPTR; Carta dei beni culturali.



Masseria Valle Cancelli

Codice sito CBC: FG004291

Toponimo: Masseria Valle Cancelli

Tipologia: Masseria

Comune: Volturino - FG

Funzione: Abitativa / Residenziale - Produttiva


Periodo: Eta' contemporanea (XIX-XX secolo)

Conservazione: Conservato parzialmente;

Evidenza: Strutture

Fonte: PPTR.

Punto di scatto F7 - Dall'area di impianto verso le masserie circostanti



LEGENDA

- Aerogeneratori di progetto
- Aerogeneratori esistenti (ERG) da demolire
- UICP - Sanificazione storico insediata: siti storici culturali
- BF - Zone di interesse archeologico
- F7 - Punti di scatto integrabili - Vista panoramica bruscamenti
- Limiti comunali

F7a: Stato del luogo ante operam con 18 aerogeneratori



F7a: Stato del luogo post operam con 9 aerogeneratori



F7b: Stato del luogo ante operam con 18 aerogeneratori



F7b: Stato del luogo post operam con 9 aerogeneratori




Figura n. 5 – Foto simulazioni dal punto di presa n. 7 verso le masserie – segnalazioni architettoniche (cfr. elaborato denominato Schede Masserie - n. DC19042D-V35).



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Handwritten initials or signature.



F8a. Stato dei luoghi ante operam con 18 aerogeneratori



F8a. Stato dei luoghi post operam con 9 aerogeneratori



F8b. Stato dei luoghi ante operam con 18 aerogeneratori



F8b. Stato dei luoghi post operam con 9 aerogeneratori




Figura n. 6 – Foto simulazioni dal punto di presa n. 8 verso le masserie – segnalazioni architettoniche (cfr. elaborato denominato Schede Masserie - n. DC19042D-V35).



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



LEGENDA

-  UCP - Stratificazione storico insediativa: siti storico culturali
-  UCP - Stratificazione storico insediativa: rete dei tratturi
-  Fn. Punti di scatto integrativi - Viste panoramiche fotoinserimenti

F2. Stato dei luoghi ante operam con 18 aerogeneratori



F2. Stato dei luoghi post operam con 9 aerogeneratori




Figura n. 7 – Foto simulazioni dal punto di presa n. 2 dalla masseria Carignani. Descrizione della masseria: *Area di frammenti pertinenti ad una villa che visse dall'età imperiale all'età tardoantica, nei pressi di Masseria Carignani, a circa 1 km a N della SS17 tra Lucera e Motta Montecorvino. Tra i materiali rinvenuti in superficie si segnala la presenza di dolia, di una mole granaria, di lacerti di mosaico, di parte dell'impluvium, della base di una colonna, di un capitello e di una statua di Attis in marmo* (cfr. elaborato denominato Schede Masserie - n. DC19042D-V35). In particolare si evidenzia come anche se gli aerogeneratori vengono ridotti, l'impatto dei nuovi aerogeneratori sui siti storico culturali (UCP- stratificazione storico culturale), come in questo specifico caso, risulta maggiore anche in considerazione della presenza di altri aerogeneratori.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it





Figura n. 8 - Carta di centri abitati e beni culturali e paesaggistici nell'area 50 volte altezza dei WTG (linee guida DM 2010).



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailecrt.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL PARCO EOLICO DI PROGETTO E DEGLI IMPIANTI DI ENERGIA RINNOVABILE RILEVATI NELL'AREA VASTA DI IMPATTO CUMULATIVO (AVIC) (stralcio Tav. DW19042D-V08)




Figura n.9 – Inquadramento territoriale del parco eolico di progetto e degli impianti di energia rinnovabile rilevati nell'area vasta di impatto cumulativo (AVIC) (cfr. Studio degli impatti cumulativi e della visibilità– foto inserimenti elaborato n. DC19042D-V08).



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
 PEC: mbae-dg-abnp.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abnp.servizio5@beniculturali.it

Vista 3A ante operam



Vista 3A post operam




Figura n. 10 - I punti di scatto V3A, dalla periferia del centro abitato di Pietramontecorvino, lungo la SP5 (strada panoramica nel PPTR), a distanza minima inferiore a 2 km dall'area di progetto. L'impianto esistente e quello di progetto sono visibili (cfr. Studio degli impatti cumulativi e della visibilità- foto inserimenti elaborato n. DC19042D-V08).

✍

20/2

Vista 3B ante operam



Vista 3B post operam



Figura n. 11 - I punti di scatto V3B dalla periferia del centro abitato di Pietramontecorvino, lungo la SP5 (strada panoramica nel PPTR), a distanza minima inferiore a 2 km dall'area di progetto. L'impianto esistente e quello di progetto sono visibili (cfr. Studio degli impatti cumulativi e della visibilità- foto inserimenti elaborato n. DC19042D-V08).



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Vista 4 ante operam



Vista 4 post operam



Figura n. 12 - I punti di scatto V4 dalla periferia del centro abitato di Pietramontecorvino, lungo la SP5 (strada panoramica nel PPTR), a distanza minima inferiore a 2 km dall'area di progetto. L'impianto esistente e quello di progetto sono visibili (cfr. Studio degli impatti cumulativi e della visibilità- foto inserimenti elaborato n. DC19042D-V08).

Vista 11 A ante operam



Vista 11 A post operam




Figura n. 13 - I punti di scatto V11A sono dalla periferia del centro abitato di Motta Montecorvino, lungo la SP369 (strada panoramica nel PPTR), a distanza minima inferiore a 2 km dall'area di progetto. L'impianto esistente e quello di progetto sono visibili.

✱

27.092021

4/4



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554.
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Vista 11 B ante operam



Vista 11 B post operam



Figura n. 14 - I punti di scatto V11B sono dalla periferia del centro abitato di Motta Montecorvino, lungo la SP369 (strada panoramica nel PPTR), a distanza minima inferiore a 2 km dall'area di progetto. L'impianto esistente e quello di progetto sono visibili.

CONSIDERATO che l'Allegato 4.4.1_Linee guida energie rinnovabili parte n.1 del PPTR della Regione Puglia, specificando quali siano gli Obiettivi specifici, chiarisce espressamente che fra essi rientra «progettare il passaggio dai “campi alle officine”, favorendo la concentrazione delle nuove centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree produttive o prossime ad esse»; inoltre «il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici. Pertanto, sono da considerarsi come idonee:

- le aree agricole caratterizzate da una bassa produttività, fermo restando la conservazione o meglio il ripristino dell'uso agricolo dei suoli laddove possibile».

CONSIDERATO che il “Rapporto statistico 2018 - Energie da fonti rinnovabili in Italia” elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 D.lgs n. 28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che, in termini assoluti, alla fine del 2018 la Regione con la maggiore potenza eolica installata è la Puglia con 2.523,3 MW. La provincia di Foggia detiene il primato nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata.

CONSIDERATO che dalla valutazione dell'impatto cumulativo emerge che la notevole imponenza degli aerogeneratori e la presenza di altri parchi eolici non ne consente un compatibile inserimento nel paesaggio.



CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel **prevenire gli effetti negativi** legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.lgs. 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell'area interessata.

CONSIDERATO che l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La qualità del paesaggio è pertanto determinata attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. lgs n.152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette, con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, e deve evidenziare le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

RITENUTO necessario specificare che nel procedimento di VIA la definizione dell'area vasta d'indagine è correlata alla tipologia di intervento proposto e ai tipi di impatti ambientali che si esaminano e che pertanto nell'analisi dell'impatto visivo dell'impianto eolico proposto, l'area vasta non può che essere al minimo quella già prevista dalle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b, del paragrafo 3.1 e punto e del paragrafo 3.1 e punto e, del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4) pari cioè a 50 volte l'altezza massima di ciascun aerogeneratore.

CONSIDERATO che, per il progetto in valutazione l'area vasta di cui alle suddette "Linee Guida" del DM 10 settembre 2010 è calcolata tenendo conto l'altezza complessiva degli aerogeneratori, ossia 180 metri e risulta quindi pari a 9 Km.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra trascritto, ha verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le suddette "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010, valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 152/2006 l'istruttoria ha tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale.



RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP con il suddetto parere endopricedimentale e nelle controdeduzioni al preavviso di diniego dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio.

CONSIDERATO che, così come descritto dalla documentazione progettuale presentata dalla Società, nonché come evidenziato dalla Soprintendenza competente, nell'area buffer di circa 9 km sono presenti beni culturali e "ulteriori contesti" e quindi in tale ambito il progetto in esame rappresenterebbe un detrattore sotto il profilo della qualità e dei caratteri identitari dei luoghi, nonché un fattore di compromissione delle evidenti potenzialità territoriali presenti nell'area con l'introduzione di elementi estranei alla vocazione dell'area medesima; basti anche solo citare come la presenza di masserie tutelate e l'area archeologica non ancora del tutto valorizzate, rappresentino un grande patrimonio testimoniale che rischia di essere compromesso dalla presenza di elementi con caratteri estranei alla cultura dei luoghi.

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri "*...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica*" (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017).

VALUTATO invece che il progetto proposto non tiene conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola e che per le aree interessate dall'intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi *attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale.*

CONSIDERATO inoltre che il progetto proposto si pone altresì in contrasto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR della Puglia che indica l'integrazione degli impianti in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati)" (cfr. Linee guida 4.1.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Sezione B2.1.3).

VALUTATO quindi che, in riferimento alle linee guida di cui al punto precedente, la localizzazione dell'impianto in un'area a vocazione agricola come quella in esame risulta essere incompatibile con le istanze di tutela del paesaggio del territorio in esame.

RITENUTO utile richiamare la "filosofia" del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

CONSIDERATO che il progetto in esame si pone l'obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte eolica **senza prendere in considerazione il potenziale territoriale non ancora espresso.**

CONSIDERATO gli evidenti potenziali territoriali presenti nell'area di progetto che possono essere compromessi con l'introduzione di elementi estranei alla vocazione dell'area, come a esempio le masserie tutelate non ancora del tutto valorizzate che rappresentano un grande patrimonio testimoniale che rischia di essere compromesso dalla presenza di impianti tecnologici di grandi dimensioni visibili da più punti di ripresa.



CONSIDERATO che il PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi *“che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati”*.

CONSIDERATO che l'intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invarianti strutturali stabilite nelle Schede d'ambito del PPTR, in particolare in riferimento alla Figura territoriale di riferimento.

RITENUTO utile richiamare la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima che stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che *si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici.

CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società ERG Wind 4 S.r.l., **questa Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio esprime**

parere tecnico istruttorio negativo

alla pronuncia di compatibilità ambientale per il “Progetto di potenziamento del parco eolico di Motta Montecorvino - Volturara Appula, consistente nello smantellamento di 18 aerogeneratori esistenti e nella realizzazione di 9 nuovi aerogeneratori per una potenza complessiva di 42 MW” presentato dalla Società ERG Wind 4 S.r.l.

Il Funzionario responsabile del procedimento
Arch. Enrica Gialanella 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA 

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica GALLONI 